



# **COMUNE DI GALATI MAMERTINO**

*CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA*

## **Regolamento per l'applicazione delle agevolazioni a utenze domestiche e non domestiche conseguenti all'emergenza da Covid 19 ai sensi del D.L. 73/21**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2021

## **INDICE**

### **OBIETTIVI E FINALITA'**

#### **PARTE PRIMA**

##### **AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE ART. 1 - ART. 6 COMMA 1 DEL D. LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73**

- Art. 1 - Oggetto dell'agevolazione
- Art. 2 - Soggetti beneficiari dell'agevolazione
- Art. 3 - Misura del contributo
- Art. 4 - Modalità di concessione del contributo

#### **PARTE SECONDA**

##### **AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE UTENZE DOMESTICHE- ART. 53, COMMA 1, DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73.**

- Art. 5 - Oggetto dell'agevolazione
- Art. 6 - Soggetti beneficiari dell'agevolazione
- Art. 7 - Misura del contributo
- Art. 8 - Modalità di concessione del contributo

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 9 – Efficacia ed entrata in vigore del presente regolamento.

## OBIETTIVI E FINALITA'

L'emergenza conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov2 ha determinato la necessità di intervenire a tutela, oltre che della salute umana, individuale e pubblica, anche dell'economia e delle famiglie in genere.

Da ultimo, con D. L. 25 maggio 2021, n. 73, sono state fissate delle agevolazioni legate al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e orientate ad attenuare l'impatto finanziario conseguente sulle categorie economiche interessate da limitazioni e restrizioni e sulle famiglie che hanno subito le conseguenze negative dei blocchi anche economici.

Richiamati a tal fine l'art. 6 e l'art. 53 del D. L. 25 maggio 2021, n. 73 che prevedono rispettivamente:

### **- art. 6 del D. Legge 25 maggio 2021 n. 73: Agevolazioni Tari**

*"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77";*

### **- art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73: "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"**

*1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il*

*Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:*

*a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;*

*b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: [https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\\_stat/index.php?search\\_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes);*

*c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.*

*2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

Richiamata, inoltre, la circolare esplicativa dell'IFEL del 16 giugno 2021 avente ad oggetto "Agevolazioni tari non domestiche 2021 ( ex art. 6 d.l 73/2021 e termine per le deliberazioni)";

Visti i Decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021;

Il Comune di Galati Mamertino, con il presente regolamento, prevede le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni di cui alle norme sopra indicate e i criteri per la concessione delle agevolazioni previste.

## **PARTE PRIMA**

### **AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE ART. 6 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73**

#### **1) Oggetto dell'agevolazione**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 il comune di Galati Mamertino concede ai soggetti esercenti attività interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni l'agevolazione per il pagamento della TARI 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa che per quanto attiene alla parte variabile, come di seguito specificato.

#### **2) Soggetti beneficiari dell'agevolazione**

I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente capo sono i titolari di utenze non domestiche, attivi alla data del 1.1.2021, che hanno subito riduzioni e restrizioni a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, specificatamente:

a) le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in forza di provvedimenti restrittivi emanati a livello nazionale, regionale o comunale.

b) le categorie economiche non interessate da chiusure o limitazioni che hanno subito comunque un danno e che abbiano registrato un calo del fatturato nella misura del 30%, su base annua, ponendo a confronto il fatturato registrato nell'anno 2019 con quello registrato nell'anno 2020.

#### **3) Misura del contributo**

Il contributo previsto dal presente regolamento viene concesso, nei limiti delle somme assegnate per l'anno 2021 e delle eventuali economie prodotte sui fondi assegnati per l'anno 2020, di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Ministero dell'Economia e finanza di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 01 aprile 2021, nella misura massima del 100% dell'importo dovuto a titolo di TARI 2021 dal contribuente.

In caso di insufficienza di fondi rispetto alle istanze pervenute e ammissibili, il contributo verrà riconosciuto nella misura del 100% alle categorie economiche di cui al comma 1, lett. a) del superiore art. 2; la restante parte verrà ripartita proporzionalmente alle categorie economiche di cui al comma 1, lett. b) del superiore art. 2

In caso di fondi maggiori rispetto alle richieste pervenute, si procederà con riassegnazione proporzionale anche per eventuali morosità precedenti o, in assenza, sulla prima bollettazione 2022.

#### **4) Modalità di concessione del contributo**

Al fine di potere accedere al predetto contributo, a seguito di emanazione di avviso pubblico, ciascun soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza, nel rispetto della modulistica adottata.

All'esito dell'istruttoria delle istanze presentate e della verifica di ammissibilità, l'agevolazione sopra indicata verrà applicata alle categorie economiche beneficiarie individuate ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, a valere sulla tariffa 2021.

Qualora l'ammontare del saldo TARI 2021 dovuto dal contribuente sia più basso del contributo concesso, l'agevolazione verrà applicata fino a concorrenza del saldo previsto e la restante somma potrà essere utilizzata per saldare eventuali morosità relative agli anni precedenti o, in assenza, sulla prima bollettazione 2022.

## **PARTE SECONDA**

### **MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE - ART. 53, COMMA 1, DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73.**

#### **5) Oggetto dell'agevolazione**

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73 il comune di Galati Mamertino concede ai soggetti privati che versano in stato di bisogno le seguenti agevolazioni individuate secondo l'ordine di priorità di seguito fissato:

- a) agevolazione TARI 2021
- b) agevolazione servizio idrico integrato 2021
- c) contributo canoni di locazione 2021 e utenze domestiche per immobili ad uso abitativo

L'agevolazione prevista sarà riconosciuta in relazione alle utenze domestiche destinate ad uso abitativo ove il richiedente è residente e potrà riguardare anche più ipotesi di agevolazioni, a condizione che le risorse siano sufficienti a coprire le richieste.

#### **6) Soggetti beneficiari dell'agevolazione**

I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente capo sono i soggetti residenti nel Comune di Galati Mamertino che, a causa della crisi economica derivata dall'emergenza COVID -19, versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica come risultante dagli indicatori ISEE.

#### **7) Misura delle agevolazioni**

Ciascun beneficiario potrà richiedere, secondo l'ordine di priorità fissato all'art. 5, una o più agevolazioni ivi previste, a copertura del saldo dovuto per ciascuna tipologia di utenza domestica TARI o servizio idrico integrato 2021. Per quanto attiene al contributo per canoni di locazione e utenze domestiche 2021 potrà essere riconosciuta un'agevolazione dell'importo massimo di € 500,00 per contribuente.

Le agevolazioni previste, nei limiti delle somme assegnate dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021, vengono concesse nella misura massima del 100% per singola agevolazione, salvo riproporzionamento secondo le percentuali di seguito determinate in funzione della corrispondente fascia ISEE:

VALORI ISEE	% agevolazione
Da 0 a € 7.500	100%
Da € 7.500,01 a € 10.500,00	80%
Da € 10.500,01 a € 13.500,00	70%
Da € 13.500,01 a € 16.000,00	60%

In caso di insufficienza di fondi, a ciascun beneficiario verrà riconosciuta una sola agevolazione individuata secondo l'ordine di priorità sopra stabilito dall'art. 5, eventualmente ridotta in maniera proporzionale.

Eventuali economie che dovessero emergere verranno utilizzate per le agevolazioni successive in ordine di priorità.

#### **8) Modalità di concessione del contributo**

Al fine di potere accedere al predetto contributo, a seguito di apposito avviso pubblico, ciascun beneficiario dovrà presentare istanza redatta secondo la modulistica predisposta.

Ciascun beneficiario potrà richiedere, secondo l'ordine di priorità fissato all'art. 5, una o più agevolazioni ivi previste, a copertura del saldo dovuto per ciascuna tipologia di utenza domestica. Nel caso di richiesta di contributo per canoni di locazione verrà riconosciuto l'importo massimo di € 500,00, eventualmente riproporzionato.

In caso di sopravvenienza di fondi, si procederà all'utilizzo in favore delle agevolazioni successive.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **9) Efficacia ed entrata in vigore del presente regolamento.**

Il presente regolamento estende la sua efficacia anche ad altri finanziamenti nazionali e regionali e di ogni altro ente pubblico che intervengano nell'anno 2021 ed in quelli successivi aventi le medesime finalità, previa individuazione delle risorse da parte della giunta comunale.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021.